

RdO n. 2380747

Prima di formulare richieste di chiarimento leggere attentamente e interamente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e le avvertenze di compilazione della modulistica

La richiesta d'offerta (RdO) nel *MePA* è conseguenza dell'avviso per manifestazione d'interesse protocollo n. I/GE 2019/0019594 del 15/07/2019, pubblicato sul sito della Provincia di Rovigo all'indirizzo www.provincia.rovigo.it/bandi_di_gara.php.

Disciplinare di gara

Parte 1^a – Dati della gara

A. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

(v. il § A dell'avviso per manifestazione d'interesse)

B. PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

(v. il § B dell'avviso per manifestazione d'interesse)

C. REQUISITI GENERALI; POSSESSO DEI REQUISITI

(v. il § C dell'avviso per manifestazione d'interesse)

D. DESCRIZIONE, LUOGO D'ESECUZIONE E IMPORTI; REQUISITI SPECIALI

(v. il § D dell'avviso per manifestazione d'interesse)

E. DURATA E PENALI

E.1. Durata del contratto

E.1.1. La durata dell'appalto è di 18 mesi con presumibile decorrenza dal 1/1/2020 e scadenza il 30/6/2021 (salva diversa decorrenza legata alla conclusione della procedura di gara).

E.1.2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di avviare il servizio sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016, detto in prosieguo «codice» o «c.c.p.»).

E.2. Penali

Le penali sono disciplinate dall'art.17 delle Condizioni Particolari di Contratto e dall'art. 10 delle Condizioni Generali di contratto.

E.3. Opzioni e rinnovi

E.3.1. *(non previsto)*

E.3.2. *(non previsto)*

E.3.3. *(non previsto)*

E.3.4. *(non previsto)*

E.3.5. *(non previsto)*

F. FONTI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

F.1. *(v. il § F dell'avviso per manifestazione d'interesse)*

F.2. I pagamenti sono regolati dall'art. 3 delle Condizioni Particolari di Contratto.

F.3. L'Amministrazione contraente paga direttamente i subappaltatori se ricorre almeno una delle condizioni dell'articolo 105, comma 13 c.c.p.

G. GARANZIE E ASSICURAZIONI; CONTRIBUTO ALL'ANAC

G.1. Per tutti

- a) Garanzia provvisoria di € 3.833,74 (articolo 93, comma 1 c.c.p.);
- b) contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di € 20,00 (articolo 1, comma 67 della l. 266/2005).

G.2. Per l'aggiudicatario

- a) Garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo totale netto di contratto.
- b) polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro e per danni a persone e cose (art. 19 Condizioni Particolari di Contratto).

H. VARIANTI

Ammesse entro i limiti dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

I. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I.1. Le offerte devono pervenire entro la data e l'ora di scadenza indicate nella richiesta d'offerta (RdO).

I.2. Eventuali spostamenti della data/ora del paragrafo precedente verranno effettuati mediante il portale Consip/MePA, che i concorrenti sono quindi invitati a consultare costantemente.

L. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L.1. Alle ore 09:00 del secondo giorno feriale dopo quello di scadenza del termine indicato nel § I tramite l'attivazione della "seduta pubblica" nella RdO, sul portale www.acquistinretepa.it.

L.2. Eventuali spostamenti della data/ora del § L.1, la convocazione di sedute pubbliche supplementari e le rettifiche al disciplinare saranno comunicati soltanto con avvisi inseriti nella sezione «Comunicazioni coi fornitori» della RdO, che i concorrenti sono quindi invitati a consultare costantemente.

M. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Dr. Vanni BELLONZI, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente della Provincia di Rovigo.

Parte 2^a – Modalità di partecipazione

1. PUNTI DI CONTATTO

Uffici di riferimento sono per la gara sono:

- a) il Servizio Manutenzione Patrimonio immobiliare, Gestione calore e Pulizie, per informazioni tecniche e sopralluogo (telefono 0425 386911, telefax 0425 386900, posta elettronica area.llpp@provincia.rovigo.it);
- b) il Servizio Gare e Contratti, per informazioni amministrative (telefono 0425 386551, telefax 0425 386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it; p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it).

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGO

2.1. Accesso al progetto

2.1.1. La documentazione di gara integra le Condizioni Generali di Contratto e l'allegato 22 al Capitolato d'Oneri del bando di abilitazione "Servizi di Pulizia degli Immobili e Disinfestazione" di CONSIP Spa e comprende:

- a) progetto del servizio, composto da:
 - 1) relazione tecnica con prospetto economico;
 - 2) condizioni particolari di contratto;
 - 3) elenco dei siti oggetto del servizio con superfici;
 - 4) planimetrie;
 - 5) DUVRI
- b) avviso per manifestazione d'interesse;
- c) disciplinare di gara;
- d) modulistica per la predisposizione dell'offerta..

2.1.2. La documentazione è disponibile nella RdO nel portale www.acquistinretepa.it

2.1.3. I concorrenti devono prendere visione dei luoghi — tramite un proprio legale rappresentante, direttore tecnico o altro incaricato per iscritto — prendendo appuntamento coll'ufficio indicato nel § 1, lettera *a*) con cui verranno concordate data e ora.

Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere indicati i dati dell'operatore economico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, oltre al nominativo della persona incaricata.

L'ufficio rilascia un documento di presa visione che dev'essere prodotto **a pena d'esclusione** nella parte amministrativa dell'offerta *web* (vedi § 12.13).

2.2. Chiarimenti

2.2.1. È possibile chiedere chiarimenti solo tramite il portale *www.acquistinretepa.it* sino al termine indicato nella RdO. Non si risponderà ai quesiti pervenuti in ritardo.

2.2.2. Le richieste devono essere redatte in italiano; le risposte a quelle presentate in tempo utile verranno date al più tardi entro il 4° giorno precedente la scadenza del termine di cui al § I.1 e pubblicate, in forma anonima, sul sito della Provincia di Rovigo (sempre all'indirizzo internet *www.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara*).

2.2.3. Non si risponderà a quesiti enunciati e/o anticipati per telefono sino a che non sia pervenuta la richiesta scritta; i concorrenti sono pertanto pregati di astenersi dal telefonare per formulare quesiti.

2.3. Comunicazioni

2.3.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la Provincia e i concorrenti sono fatti tramite il portale *www.acquistinretepa.it* e s'intendono così validi ed efficaci a ogni effetto.

2.3.2. In caso di:

- a*) raggruppamenti temporanei di concorrenti (in prosieguito «r.t.i.»), gruppi europei d'interesse economico (in prosieguito «g.e.i.e.»), aggregazioni d'imprese di rete (in prosieguito «a.i.r.») e consorzi ordinari — anche se non ancora costituiti formalmente — la comunicazione al mandatario/capogruppo vale pure per tutti gli altri soggetti raggruppati, aggregati o consorziati;
- b*) consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del codice, la comunicazione al consorzio vale anche per tutte le consorziate;
- c*) avvalimento, la comunicazione all'impresa principale vale anche per tutte le ausiliarie;

3. SOGGETTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Possono partecipare — in forma singola o associata — gli operatori economici indicati nell'articolo 45 c.c.p. se in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti; ai concorrenti costituiti in forma associata si applicano gli articoli 47 e 48 del codice.

3.2. È vietato:

- a*) partecipare in più d'un r.t.i., consorzio ordinario o aggregazione di rete;
- b*) al concorrente che partecipa in r.t.i. o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale;
- c*) al concorrente che partecipa in a.i.r., di partecipare anche in forma individuale (le imprese in rete non partecipanti possono tuttavia presentare offerta in forma singola o associata).

3.3. I consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del codice devono indicare per quali consorziati concorrono, ai quali è vietato partecipare in altre forme; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato e s'applica l'articolo 353 c.p. I consorziati designati non possono indicare a loro volta altri soggetti per l'esecuzione.

3.4. Per tutte le tipologie di a.i.r. la partecipazione congiunta alle gare dev'essere prevista nel contratto di rete come scopo strategico del programma comune; la durata del contratto dev'essere commisurata a quella dell'appalto. Il contratto dev'essere stato stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005; inoltre:

- a*) se la rete è dotata d'organo comune con potere di rappresentanza e ha soggettività giuridica (c.d. "rete soggetto") l'aggregazione partecipa tramite l'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti. L'organo comune può anche indicare solo alcune imprese aggregate quali partecipanti, ma deve farne parte;
- b*) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma non ha soggettività giuridica (c.d. "rete contratto") l'aggregazione partecipa tramite l'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se possiede i requisiti e se il contratto di rete gli dà mandato di presentare offerta per la tipologia di gara appropriata. L'organo comune può anche indicare solo alcune imprese aggregate quali partecipanti, ma deve farne parte;
- c*) se la rete è dotata d'organo comune privo di potere di rappresentanza oppure ne è sprovvista o ancora se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa come r.t.i. con applicazione integrale delle connesse regole.

3.5. Può far parte d'un r.t.i. anche un consorzio dell'articolo 45, comma 1, lettere *b)* e *c)* oppure un altro r.t.i. o consorzio ordinario o a.i.r. In quest'ultimo caso:

- a)* se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), esso assume il ruolo di mandataria del componente il raggruppamento;
- b)* se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista, il ruolo di mandataria gli è conferito dalle imprese aggregate partecipanti a norma dell'articolo 48, comma 12 del codice indicando la ripartizione delle quote di partecipazione.

3.6. L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale (articolo 186-*bis*, comma 6 del r.d. 267/1942) può concorrere anche in r.t.i. purché non assuma la qualità di mandataria e le altre imprese raggruppate non siano assoggettate a procedura concorsuale.

4. VERIFICA DEI REQUISITI; "LISTE NERE"

4.1. Sono esclusi i soggetti per cui sussistono le cause dell'articolo 80 del codice o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter* del d.lgs. 165/2001

4.2. La verifica del possesso dei requisiti — generali e speciali — si fa col sistema *AVCPass* (articolo 216, comma 13 c.c.p.) con riserva d'impiegare parallelamente, se necessario od opportuno, le modalità previgenti. I documenti per la dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi con tale sistema.

4.3. I soggetti con sede, domicilio o residenza nei paesi inseriti nelle "liste nere" del d.m. Finanze 4 maggio 1999 e del d.m. Economia e Finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d'esclusione l'autorizzazione rilasciata secondo il d.m. Economia e Finanze 14 dicembre 2010 (articolo 37 della l. 122/2010) o averne almeno fatto domanda.

5. REQUISITI SPECIALI

5.1. Mezzi di prova

I requisiti richiesti nel § D.4 dell'avviso per manifestazione d'interesse vanno dimostrati come segue.

- a)* § **D.4.1** e § **D.4.2.4.** L'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio i documenti dalle altre P.A. previa indicazione del concorrente delle informazioni per reperirli. I concorrenti stabiliti in un altro paese dell'U.E. o dell'articolo 83, comma 3 del codice presentano dichiarazioni giurate o secondo le modalità vigenti nel proprio Stato.
- b)* *(non previsto)*
- c)* § **D.4.2.3** e **D.4.3.1. lett. b)** Fatture quietanzate con indicazione del debitore, dell'importo e dell'oggetto delle prestazioni dal quale si desuma chiaramente la specificità; certificati/dichiarazioni di regolare esecuzione con indicazione del soggetto servito e di oggetto specifico, importo e periodo. Per le imprese iniziate da meno di tre anni i requisiti devono essere rapportati al periodo d'attività.
- d)* *(non previsto)*.
- e)* *(non previsto)*
- f)* § **D.4.3.4** e **D.4.3.5.** Certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore competente; registrazione EMAS o certificazione ISO 140001 **OPPURE** dimostrazione di misure equivalenti.
- g)* *(non previsto)*.
- h)* *(non previsto)*.
- i)* *(non previsto)*.

5.2. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete, g.e.i.e.

5.2.1. Nei r.t.i. la mandataria deve, in tutti i casi, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (articolo 83, comma 8 del codice).

5.2.2. A consorzi ordinari, a.i.r. e g.e.i.e. s'applica la disciplina dei r.t.i. in quanto compatibile.

5.2.3. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore dell'esecuzione riveste il ruolo di capogruppo, assimilato a quello della mandataria nel r.t.i.

5.2.4. Se un componente d'un r.t.i. è a propria volta un r.t.i. o un'a.i.r. i requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le stesse modalità dei raggruppamenti.

5.2.5. L'iscrizione del § D.4.1.1 dell'avviso per manifestazione d'interesse dev'essere posseduta da:

- a)* ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o membri del g.e.i.e.;
- b)* ciascuna delle imprese, aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici e pure dalla rete medesima se

essa ha personalità giuridica.

5.2.6. L'iscrizione:

- a) del § D.4.1.1 dell'avviso dev'essere posseduta da tutti i soggetti indicati nel § 5.2.5.;
- b) del § D.4.1.4 (MePA) dal soggetto designato mandatario nel r.t.i.
- c) del § D.4.2.4 da tutti i soggetti indicati nel § 5.2.5.

5.2.7. *(non previsto)*

5.2.8. In caso di r.t.i. orizzontale, il fatturato dei § D.4.2.3 ed il requisito del § D.4.3.1. *lett.b)* dell'avviso devono essere soddisfatti dalla mandataria o da una consorziata in misura maggioritaria. La misura restante dev'essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre consorziate.

5.2.9. *(non previsto)*

5.2.10. *(non previsto)*

5.2.11. *(non previsto)*

5.2.12. *(non previsto)*

5.2.13. *(non previsto)*

5.2.14. *(non previsto)*

5.2.15. *(non previsto)*.

5.2.16. Nei r.t.i. orizzontali le certificazioni dei § D.4.3.4, e D.4.3.5 dell'avviso devono essere possedute da tutti i membri del raggruppamento.

5.3. Consorzi di cooperative, consorzi d'impresе artigiane, consorzi stabili

5.3.1. L'iscrizione del § D.4.1.1 dell'avviso per manifestazione d'interesse dev'essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

5.3.2. L'iscrizione al *MePA* del § D.4.1.4 dal consorzio.

5.3.3. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (§ D.4.2 e D.4.3 dell'avviso) devono essere così posseduti:

- a) articolo 45, comma 2, lettera *b)* del codice: dal consorzio tranne le attrezzature e mezzi d'opera e l'organico medio annuo, che gli sono computati in capo ancorché posseduti dalle consorziate;
- b) articolo 45, comma 2, lettera *c)* del codice: secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 – *bis* c.c.p.

6. AVVALIMENTO

6.1. L'operatore economico singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice) avvalendosi di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

6.2. Non è consentito l'avvalimento per i requisiti generali né speciali d'idoneità professionale.

6.3. *(non previsto)*.

6.4. Il contratto d'avvalimento deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6.5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente per le prestazioni dedotte in contratto.

6.6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie; un'ausiliaria non può avvalersi a propria volta di altro soggetto.

6.7. L'avvalimento non può essere usato per acquisire elementi o capacità oggetto di valutazione quando l'aggiudicazione avviene all'offerta economicamente più vantaggiosa.

6.8. A pena d'esclusione:

- a) la stessa impresa non può essere ausiliaria di più d'un concorrente;
- b) un'impresa ausiliaria non può partecipare anche per conto proprio.

6.9. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6.10. L'ausiliaria d'un concorrente può essere indicata quale candidato subappaltatore da un altro concorrente.

6.11. Nel caso di dichiarazioni mendaci si esclude il concorrente e gli si esclude la garanzia provvisoria.

6.12. Se per l'ausiliaria sussistono motivi d'esclusione o essa non possiede i requisiti necessari, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio per il "soccorso istruttorio" ovvero per la sostituzione;

spirato inutilmente il termine, il concorrente è escluso¹.

7. SUBAPPALTO

7.1. Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza d'indicazioni il subappalto sarà vietato.

8. GARANZIA PROVVISORIA

8.1. L'offerta dev'essere corredata da:

- a) una garanzia provvisoria pari almeno al 2% del valore dell'appalto (riga C) della tabella nel § D.3 dell'avviso per manifestazione d'interesse);
- b) una dichiarazione d'impegno d'un istituto bancario, assicurativo o d'altro soggetto dell'articolo 93, comma 3 del codice a rilasciare la garanzia definitiva se il concorrente risulta aggiudicatario. La dichiarazione non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai r.t.i. e consorzi ordinari formati soltanto da esse.

8.2. L'esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione — tranne il caso dell'articolo 89, comma 1 del codice — non ne comporta l'escussione.

8.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati — presso una sezione di tesoreria provinciale o un'azienda autorizzata — a titolo di pegno a favore della Provincia di Rovigo. Il valore dev'essere al corso del giorno del deposito;
- b) salvo il limite dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007, in contanti o con bonifico o in assegni circolari versati al tesoriere della Provincia di Rovigo — Intesa San Paolo S.p.a. (codice Iban IT 06 T 03069 12117 100000046189) — specificando nella causale l'oggetto, il c.i.g.;
- c) con fideiussione — intestata alla Provincia di Rovigo — bancaria, assicurativa o rilasciata da imprese in possesso dei requisiti dell'articolo 93, comma 3 del codice, che dev'essere conforme allo schema approvato col d.m. Sviluppo economico 31/2018.

8.4. I concorrenti, prima di sottoscrivere la fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante possieda l'autorizzazione al rilascio di garanzie consultando gli indirizzi internet:

- a) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/inde18.html
- b) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- c) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

8.5. La fideiussione deve:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti i componenti del r.t.i., consorzio ordinario, g.e.i.e. o a.i.r.;
- c) essere valida per almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte;
- d) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 c.c.);
 - 2) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini dell'articolo 1957 c.c.;
 - 3) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Rovigo.;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;
- f) contenere l'impegno a rinnovare la garanzia — su richiesta della Provincia di Rovigo — nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora stata fatta l'aggiudicazione.

8.6. La fideiussione e la dichiarazione d'impegno devono essere sottoscritte da un soggetto munito dei poteri necessari a impegnare il garante ed essere prodotte, a scelta:

- a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal garante e dal garantito;
- b) come copia per immagine (scansione) di originale cartaceo, autenticata con firma digitale da un pubblico ufficiale.

8.7. In caso di richiesta d'estendere la validità della garanzia il concorrente può produrne d'un altro garante purché la nuova garanzia decorra sempre dal termine di presentazione delle offerte.

8.8. Possono ridurre la garanzia provvisoria:

- a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese;

¹ Non si condivide l'impostazione dell'Anac secondo la quale andrebbe coinvolto il r.u.p. poiché la S.U.A. dispone d'una struttura dedicata per l'esame delle buste amministrative (cfr. il § 5.2 delle linee-guida Anac n. 3).

- c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
- e) del 20% i concorrenti in possesso, per almeno la metà dei servizi in affidamento, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea *Ecolabel UE* (regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;
- g) del 30% i concorrenti in possesso, a scelta:
 - 1) del *rating* di legalità e d'impresa o dell'attestazione del modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001;
 - 2) di certificazione *social accountability* 8000;
 - 3) di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
 - 4) di certificazione OHSAS 18001;
 - 5) di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 del sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 di operatività in qualità di *ESC (Energy Service Company)* per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8.9. Le riduzioni del paragrafo precedente sono cumulabili come indica la tabella²; la riduzione successiva si calcola sull'importo risultante dalla precedente, nell'ordine d'elencazione della legge.

	a (50%)	b (50%)	c (30%)	d (20%)	e (20%)	f (15%)	g (30%)
a (50%)		no	sì	no	sì	sì	no
b (50%)	no		no	no	sì	sì	no
c (30%)	sì	no		no	no	sì	no
d (20%)	no	no	no		no	sì	no
e (20%)	sì	sì	no	no		sì	no
f (15%)	sì	sì	sì	sì	sì		no
g (30%)	no	no	no	no	no	no	

8.10. Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

8.11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione della lettera a) del § 8.8 spetta:

- a) a r.t.i., consorzi ordinari, a.i.r. e g.e.i.e. solo se tutti i componenti possiedono la certificazione;
- b) ai consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) del codice e ai consorzi stabili, se la certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate designate.

8.12. Le altre riduzioni del § 8.8 spettano in caso di possesso anche d'una sola raggruppata/consorzziata.

8.13. La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la definitiva sono sanabili solo se sono state costituite prima della presentazione dell'offerta, con onere della prova a carico del concorrente.

8.14. È sanabile la garanzia di valore inferiore al richiesto o priva dei requisiti del § 8.5.

8.15. Non è sanabile e provoca esclusione immediata la garanzia provvisoria sottoscritta da soggetto non legittimato a rilasciarla o non autorizzato a impegnare il garante.

9. CONTRIBUTO ALL'ANAC

9.1. I concorrenti versano il contributo dell'articolo 1, comma 67 della l. 266/2005 per l'importo indicato nel § G.1 della parte 1^a con le modalità indicate nel sito www.anticorruzione.it, sezione *Home* → *Servizi* → *Servizi online* → *Servizio Riscossione Contributi*.

9.2. In caso di mancata produzione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento nel sistema *AVCPass*.

9.3. Se il pagamento non risulta nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata purché il versamento sia stato fatto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

² **N.B.** La riduzione del 20% per il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 non è cumulabile con quella del 50% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000: l'inciso «*anche cumulabile...*» del terzo periodo dell'articolo 93, comma 7 del codice non può che riferirsi alla sola riduzione del 30% per il possesso del sistema di ecogestione EMAS. Tale interpretazione si basa sull'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 262/1942), per il quale nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

9.4. In caso di mancata dimostrazione del pagamento il concorrente è escluso.

10. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI³

10.1. L'offerta dev'essere completa di tutti i documenti indicati "obbligatori" nella RdO. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, indeterminate, alternative, in aumento e alla pari.

10.2. *(non previsto)*

10.3. *(non previsto)*

10.5. Tutti i documenti necessari per partecipare alla gara:

- a)** vanno redatti secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e firmati a pena d'esclusione da un rappresentante legale o altro soggetto in grado d'impegnare contrattualmente l'operatore. Essi vanno confezionati come documento informatico, devono avere il formato *PDF/A* (tranne l'AMM-DGUE) ed essere sottoscritti con firma digitale;
- b)** se sottoscritti da procuratori generali o speciali devono essere accompagnati dalla copia della procura notariale (§ 7.2);
- c)** devono essere prodotti e sottoscritti dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione — singoli, in r.t.i., consorziati, in a.i.r., eventuali imprese ausiliarie — ognuno per quanto di propria competenza.

10.6. Se non richiesta espressamente in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale, la documentazione va prodotta in copia per immagine (scansione) autodichiarata conforme secondo l'articolo 19 del d.P.R. 445/2000.

10.7. Nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena d'esclusione tutti i modelli delle tre buste (tranne i singoli AMM-DGUE) devono essere sottoscritti da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

10.8. Per le a.i.r. (§ 5.3) a pena d'esclusione tutti i modelli delle tre buste (tranne i singoli AMM-DGUE) vanno sottoscritti:

- a)** in caso di "rete soggetto" dall'impresa con funzioni d'organo comune;
- b)** in caso di "rete contratto" dall'impresa con funzioni d'organo comune e da tutte le partecipanti alla gara;
- c)** se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista o, ancora, se esso è privo dei requisiti di qualificazione per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente con qualifica di mandataria oppure — in caso di partecipazione come r.t.i. da costituire — da tutte le imprese partecipanti.

10.9. Tutta la documentazione dev'essere redatta in italiano o, se in lingua straniera, corredata da traduzione giurata. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello italiano prevale quest'ultimo; è onere esclusivo del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.10. I concorrenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

10.11. Le dichiarazioni vanno preferibilmente redatte sui modelli messi a disposizione dall'Amministrazione contraente. Nelle procedure in cui il corrispettivo è determinato a prezzi unitari, il mancato impiego del modello ECO-LOFF della stazione appaltante, è causa d'esclusione.

10.12. I concorrenti sono pregati di non allegare documenti non richiesti, superflui o sovrabbondanti.

10.12. Le cause d'esclusione conseguenti a carenze dei documenti per le quali è ammessa la regolarizzazione/integrazione operano dopo lo svolgimento del "soccorso istruttorio"; il mancato o tardivo riscontro alle richieste della stazione appaltante, è causa d'esclusione definitiva tranne in materia di subappalto. Se il concorrente produce dichiarazioni/documenti non del tutto rispondenti alla richiesta, la stazione appaltante, gli chiede ulteriori chiarimenti fissandogli, a pena d'esclusione definitiva, un altro termine al massimo di 3 giorni lavorativi.

10.13. Se alla scadenza della validità delle offerte la gara è ancora in corso, l'Amministrazione contraente può chiedere ai concorrenti di confermare la validità sino alla data che sarà indicata e prolungare la durata della garanzia provvisoria; il mancato riscontro alla richiesta varrà come rinuncia alla gara.

10.14. Si applica, per quanto compatibile, il d.lgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale).

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

11.1. Le carenze degli elementi formali dell'offerta — tranne nelle parti tecnica ed economica, salve le eccezioni del § 11.7 — possono essere sanate tramite il c.d. "soccorso istruttorio" dell'articolo 83, comma 9 del codice.

11.2. L'irregolarità essenziale è sanabile purché non s'accompagni a una carenza sostanziale del requisito cui si riferisce.

11.3. La correzione o integrazione documentale è ammessa se permette l'attestazione di circostanze preesistenti

³ Per esigenze di sintesi, le modalità di sottoscrizione dei documenti da parte di concorrenti plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete ecc.) sono contenute — una volta per tutte — in questo paragrafo anziché ripetute per ogni singolo modello.

(requisiti di partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta).

11.4. I principi in base ai quali opera il “soccorso istruttorio” sono:

- a)** il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile e causa senz'altro esclusione;
- b)** l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione — compreso il difetto di sottoscrizione — sono sanabili, tranne le false dichiarazioni;
- c)** la mancata produzione della dichiarazione o del contratto d'avvalimento può essere soccorsa solo se essi sono dimostrabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. La mancata indicazione dei requisiti e/o risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile (§ 8.4) e causa esclusione;
- d)** la mancata presentazione d'un accessorio dell'offerta (p.es. garanzia provvisoria, impegno del fideiussore, impegno alla costituzione del r.t.i.) è sanabile solo se esso è comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- e)** la mancata presentazione di dichiarazioni e/o accessori dell'offerta rilevanti per l'esecuzione (p.es. dichiarazione dell'articolo 48, comma 4 del codice) è sanabile.

11.5. La stazione appaltante. assegna al concorrente un termine perentorio massimo di 10 giorni naturali per usufruire del soccorso, indicando il contenuto delle integrazioni e i soggetti che le devono rendere. In caso di risposta mancata o tardiva, il concorrente è escluso.

11.6. Se il concorrente produce — entro il termine — dichiarazioni/documenti non del tutto rispondenti alla richiesta, la stazione appaltante. gli chiede ulteriori chiarimenti fissandogli, a pena d'esclusione, un ulteriore termine perentorio massimo di 3 giorni lavorativi⁴.

11.7. Nel controllo della documentazione economica il soccorso è ammesso soltanto per rimediare a mancanze che non comportano la variazione del ribasso e/o del prezzo offerto, i quali devono pertanto risultare chiaramente sin dall'inizio⁵. Non è ammesso il soccorso per indicare prezzi mancanti nel modello ECO-LOFF quando s'aggiudica con offerta a prezzi unitari.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

12.1. Documento di gara unico europeo (mod. AMM-DGUE)⁶

12.1.1. Nei r.t.i. e consorzi ordinari non ancora costituiti, a pena d'esclusione ogni soggetto deve presentare il proprio modello, compilandone i campi appropriati.

12.1.2. Nei consorzi cooperativi, artigiani o stabili presentano il proprio modello sia il consorzio sia le consorziate designate per l'esecuzione.

12.1.3. Nelle a.i.r. presentano il proprio modello:

- a)** se partecipa l'intera rete, ognuna delle imprese aggregate;
- b)** se non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le imprese indicate.

12.1.4. Se il concorrente ha presentato domanda d'ammissione al concordato preventivo (articolo 161 del r.d. 267/1942), deve allegare a pena d'esclusione la relazione d'un professionista — munito dei requisiti dell'articolo 67, comma 3, lettera *d*) del decreto — attestante la conformità della partecipazione al piano dell'articolo 161 e la ragionevole capacità d'adempimento del contratto. Inoltre, se l'offerta è presentata tra il deposito della domanda e quello del decreto dell'articolo 163, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente già ammesso al concordato non necessita di avvalimento.

12.1.5. Il modello AMM-DGUE è messo a disposizione in *XML* e va prodotto — si raccomanda vivamente — nello stesso formato⁷. Dopo averlo compilato via *web* secondo quanto previsto nelle istruzioni sulla compilazione della

⁴ Sono lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, non festivi. È festivo il 26 novembre (San Bellino, patrono di Rovigo).

⁵ Non si aderisce all'opinione che sostiene l'esclusione immediata e irrimediabile dell'offerta se mancano l'indicazione del costo della manodopera e/o dei costi interni di sicurezza poiché l'unica verifica richiesta dalla norma è quella sulla congruità dei medesimi, i quali — non influenzando sull'ammontare del rialzo/canone offerto — possono anche essere dichiarati successivamente senza inficiarne la significatività.

⁶ Il modello del *Documento di Gara Unico Europeo* a compilazione telematica è conforme a quello approvato col regolamento UE 2016/7 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. n. L3 del 6 gennaio 2016, valido e applicabile in tutto il territorio dell'Unione Europea poiché immediatamente vigente nei diritti degli Stati membri.

Non viene riproposto il modello modificato, allegato al comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 22 luglio 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 170 di pari data, poiché non conforme a quello approvato dal succitato regolamento né ottenibile da siti di compilazione telematica (il modello “nazionale” risulta dunque di fatto indisponibile ai concorrenti stabiliti in altri paesi UE per la compilazione telematica obbligatoria).

⁷ L'impiego del formato *XML* consente alla stazione appaltante. la verifica diretta con strumenti informatici dei modelli presentati: l'*XML* è inoltre il formato/linguaggio previsto in materia dalla circolare AgID n. 3/2016 «*Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione*» la quale dev'essere osservata indistintamente dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli operatori economici concorrenti (§ 1). Per questo i concorrenti sono vivamente pregati di presentare il modello in tale

modulistica, esso va firmato digitalmente.

12.1.6. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda il modello deve riferirsi anche ai soggetti che — nell'anno precedente la pubblicazione del bando — hanno operato nella società incorporata, fusa o cedente.

12.2. Avvalimento (mod. AMM-DGUE e AMM-AVV)

12.2.1. In caso d'avvalimento ciascuna impresa ausiliaria deve produrre a pena d'esclusione il modello AMM-AVV e il proprio modello AMM-DGUE.

12.2.2. Inoltre, sempre a pena d'esclusione, va prodotto — in originale o copia autentica, sottoscritti digitalmente — il contratto con il quale l'impresa ausiliaria s'obbliga verso la principale, per tutta la durata del contratto, a fornirle i requisiti e le risorse necessari che, a pena di nullità, devono essere ben specificati. Dal contratto derivano per l'ausiliaria gli stessi obblighi dell'impresa principale in materia di normativa antimafia.

12.3. Dichiarazione sull'eseguibilità (mod. AMM-VIS)

In essa il concorrente, a pena d'esclusione, deve rendere tutte le dichiarazioni elencate nel modello, nei casi appropriati.

12.4. Impegno alla costituzione del concorrente plurisoggettivo (mod. AMM-PLUR, solo per raggruppamenti temporanei, consorzi o g.e.i.e. non ancora costituiti)

Va compilato e firmato da tutti i soggetti che — in caso d'aggiudicazione — intendono raggrupparsi, consorzarsi o costituirsi in g.e.i.e.

12.5. Designazione dei consorziati (mod. AMM-CONS, solo per consorzi)

In essa il consorzio indica i consorziati per i quali concorre; se la dichiarazione manca, s'intende che il consorzio partecipa in proprio.

12.6. Garanzia provvisoria

Si veda il § 8; se il possesso del titolo che dà diritto alla riduzione non risulta dai modelli AMM-DGUE, la garanzia provvisoria costituita in misura ridotta è causa d'esclusione anche se il titolo esiste.

12.7. Modulo *PassOE*

12.7.1. Il *PassOE* è previsto dall'articolo 2, comma 3.2 della deliberazione n. 111/2012 dell'ANAC.

12.7.2. In caso di concorrente plurisoggettivo o d'avvalimento, il *PassOE* è unico e comprende tutti i soggetti interessati.

12.7.3. (*non previsto*)

12.8. Attestazione di versamento del contributo all'ANAC

Il mancato o insufficiente versamento del contributo all'ANAC è causa d'esclusione. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, sia da costituire sia già costituiti, il contributo è unico.

12.9. (solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e d'impresе artigiane)

Atto costitutivo e statuto con indicazione delle imprese consorziate.

12.10. (solo per r.t.i. già costituiti)

Originale o copia autentica notarile, a pena d'esclusione, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del mandatario e delle quote di partecipazione e d'esecuzione assunte dai soggetti riuniti.

12.11. (solo per consorzi ordinari e g.e.i.e. già costituiti)

- a) Atto costitutivo e statuto con indicazione del capogruppo;
- b) indicazione delle quote di partecipazione dei consorziati.

12.12. (solo per a.i.r.)

- a) Se la rete è dotata d'organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, vanno prodotti a pena d'esclusione:
 - 1) la copia informatica autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata — indicante l'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) l'indicazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, delle imprese per cui la rete concorre;
 - 3) l'indicazione delle quote di partecipazione all'a.i.r. e delle quote d'esecuzione assunte dalle singole imprese.
- b) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica van-

formato.

no prodotti a pena d'esclusione:

- 1) la copia informatica autentica del contratto di rete — redatto come sopra — contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa mandataria;
 - 2) l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione e delle quote d'esecuzione assunte dalle singole imprese.
- c) Se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista o se esso è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, va prodotta a pena d'esclusione la copia informatica autentica del contratto di rete — redatto come sopra — contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, indicante le quote di partecipazione ed esecuzione assunte dalle singole imprese. Inoltre, se il contratto non contiene il mandato vanno prodotte, sempre a pena d'esclusione, le dichiarazioni sottoscritte digitalmente di ciascun concorrente aderente contenenti:
- 1) l'indicazione del concorrente cui, in caso d'aggiudicazione, saranno conferiti il mandato speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso d'aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) le quote di partecipazione all'aggregazione e quelle d'esecuzione delle singole imprese.

12.13 Attestazione di sopralluogo

È quella menzionata al § 2.1.3, che va inserita nella busta amministrativa.

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica non deve contenere — a pena d'esclusione — alcun riferimento a elementi economici.

13.1. Voce di valutazione TEC-1) .Qualitativa – Sistema organizzativo di fornitura del servizio

Dovrà essere descritta e sarà oggetto di valutazione l'organizzazione complessiva ed operativa per l'espletamento del servizio con indicazione dell'organigramma e dei diversi livelli di responsabilità del personale, del numero delle ore di lavoro complessive su base settimanale e del monte ore annuo dedicato ai singoli servizi e alla ridistribuzione delle stesse per persona addetta.

Va prodotto un elaborato - sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa - che dovrà essere contenuto entro un massimo di 10 pagine (1 pagina = 1 facciata del foglio A4), allegati esclusi, redatta in carattere *Times New Roman*, corpo 12.

13.2. Voce di valutazione TEC- 2) Qualitativa – Piano gestionale del servizio

Dovranno essere descritte e saranno oggetto di valutazione le misure di gestione ambientale che saranno adottate durante il servizio con riguardo a:

- sistemi di dosaggio, tecniche di pulizia e procedure finalizzate al minor uso di sostanze chimiche;
- efficienza energetica delle apparecchiature;
- soluzioni adottate per minimizzare i consumi di energia ed acqua;
- soluzioni adottate per la riduzione dei rifiuti e la minimizzazione degli impatti ambientali del servizio;
- uso di prodotti riutilizzabili in microfibra;
- utilizzo di prodotti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO.

Va prodotto un elaborato - sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa - che dovrà essere contenuto entro un massimo di 10 pagine (1 pagina = 1 facciata del foglio A4), allegati esclusi, redatta in carattere *Times New Roman*, corpo 12.

13.3. Voce di valutazione TEC-3) – Quantitativa – Gestione delle emergenze (Modello MePa - TEC)

Dovrà essere indicata e sarà oggetto di valutazione la tempestività delle procedure per interventi in caso di necessità di pulizie impreviste, improvvise ed in emergenza.

13.4. Voce di valutazione TEC – 4) Quantitativa - Certificazioni specifiche (Modello MePa - TEC)

Sarà oggetto di valutazione il possesso delle seguenti certificazioni:

- EAMS 8000 in ambito di responsabilità sociale dell'impresa a garanzia dei diritti dei lavoratori;
- BS HOSAS 180001:1999 sulla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

Le certificazioni, ove possedute, dovranno essere allegate al modello citato.

In caso di mancata compilazione del modello MePa – TEC non si assegnerà punteggio alle relative voci.

In caso di relazioni che superino il limite di pagine previste, il punteggio verrà attribuito limitandosi all'esame del contenuto delle pagine consentite.

14. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

14.1. Offerta economica (*ECO-RIB* voce di valutazione ECO-1)

In essa il concorrente indica **a pena d'esclusione**:

- il ribasso percentuale offerto e il conseguente prezzo (senza e con gli oneri di sicurezza), in cifre e in lettere. In caso di discordanze fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime; in caso di discordanza fra il prezzo indicato e quello calcolato applicando il ribasso offerto al prezzo base, prevale quest'ultimo;
- i prezzi unitari offerti (eventuali correzioni vanno firmate una per una. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali). In caso di discordanza fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dal controllo della lista e quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza);
- i costi interni di sicurezza per l'appalto;
- la spesa di personale prevista per l'appalto stesso.

15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

15.1. Operazioni di gara

15.1.1. Nel giorno e ora indicati nel § L.1 della parte 1^a, l'autorità che presiede la gara aprirà, in seduta pubblica sul portale *www.acquistinretepa.it*, le offerte pervenute. Le operazioni di gara potranno essere rinviate a (o proseguite in) ora e/o giorno successivi.

15.1.2. Data e ora di qualsiasi altra seduta pubblica saranno comunicate (§ 2.3) esclusivamente tramite portale (è pertanto onere dei concorrenti consultarlo con regolarità).

15.1.3. L'autorità presidente di gara — o la commissione giudicatrice, se nominata — verificherà la documentazione amministrativa:

- a) controllandone correttezza e completezza e, in caso negativo, escludendo i concorrenti in difetto previo svolgimento — se ammesso — del “soccorso istruttorio”;
- b) verificando che nessun operatore partecipi in violazione dei divieti previsti.

15.1.4. Sarà poi valutata, in seduta segreta, la documentazione tecnica con attribuzione dei punteggi secondo le modalità di valutazione previste.

15.1.4. Essa aprirà poi la busta tecnica per controllare la completezza e regolarità dei documenti richiesti e:

- a) se le voci di valutazione tecniche sono di tipo esclusivamente quantitativo e non richiedono analisi discrezionale, applicherà le formule previste nell'appendice alla modulistica e attribuirà i vari punteggi tecnici ai concorrenti;
- b) se le voci di valutazione tecniche sono anche di tipo qualitativo — e richiedono quindi un'analisi discrezionale — procederà come alla lettera a) per le voci quantitative e passerà in seduta segreta per l'esame e la valutazione di quelle qualitative. L'esame delle offerte potrà protrarsi per più sedute segrete, le cui data e ora non saranno comunicate ai concorrenti.

15.1.5. Infine, nuovamente in seduta pubblica, sarà esaminata la documentazione economica:

- a) leggendo i ribassi e i prezzi offerti;
- b) formando, tramite il portale, la graduatoria finale delle offerte;
- c) avviando, se prevista, la verifica dell'anomalia;
- d) avviando la verifica dei costi della manodopera (articolo 95, comma 10 c.c.p) e il rispetto dei livelli retributivi minimi (articolo 97, comma 5, lettera d) c.c.p.).

15.1.6. Nel controllo della documentazione economica è ammesso il “soccorso istruttorio” per integrare mancanze che non comportano la variazione del ribasso e/o del prezzo offerto, i quali devono pertanto risultare chiaramente sin dall'inizio. Esso non è ammesso in caso di mancata indicazione d'uno o più prezzi nel modello ECO-LOFF quando si aggiudica con offerta economica a prezzi unitari⁸.

15.1.7. Qualora si accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o imputabili a un unico centro decisionale, i concorrenti che le hanno presentate saranno esclusi.

15.1.8. Divenuta definitiva la graduatoria, l'autorità presidente (o la commissione giudicatrice) aggiudicherà provvisoriamente al concorrente che ha presentato l'offerta migliore.

15.2. Verifica dell'anomalia delle offerte

15.2.1. L'individuazione delle offerte anomale è fatta secondo l'articolo 97 c.c.p..

15.2.2. La verifica dell'anomalia, dei costi della manodopera e del rispetto dei livelli retributivi minimi è svolta a cura del RUP e inizia dalla prima classificata.

15.2.3. L'Amministrazione contraente richiede al concorrente giustificazioni scritte indicandogli, se necessario, le componenti dell'offerta ritenute anomale e assegnandogli per rispondere un termine di 15 giorni naturali. In caso di:

- a) mancato riscontro, è assegnato un ulteriore termine perentorio di 1 giorno;
- b) giustificazioni ritenute insufficienti, è assegnato un ulteriore termine perentorio massimo di 5 giorni.

Se gli ulteriori termini trascorrono senza riscontro, il concorrente viene senz'altro escluso.

15.2.4. L'Amministrazione contraente esclude le offerte che — in base all'esame degli elementi forniti — risultano nel complesso inaffidabili.

15.2.5. L'esito della verifica è comunicato, in una seduta pubblica appositamente convocata, tramite il portale www.acquistinretepa.it.

16. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO; SPESE

16.1. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà d'aggiudicare anche in presenza d'una sola offerta valida, di non aggiudicare se nessuna offerta risulta conveniente o idonea nonché, anche dopo l'aggiudicazione, di non stipulare il contratto. Ai concorrenti non spettano in alcun caso indennizzi né rimborsi.

16.2. L'aggiudicazione, se adottata prima del completamento delle verifiche, diventa efficace all'esito positivo delle medesime.

16.3. In caso d'esito negativo delle verifiche l'Amministrazione contraente non adotta l'aggiudicazione — o la revoca se l'ha già adottata sotto condizione sospensiva — segnala l'episodio all'ANAC, incamera la garanzia provvisoria e scorre la graduatoria avviando le nuove verifiche.

16.4. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa antimafia.

16.5. In caso d'offerte uguali sarà aggiudicatario il concorrente col punteggio tecnico più alto; in caso d'ulteriore parità si procederà con sorteggio.

16.6. La garanzia provvisoria è svincolata:

- a) per l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, a cura dell'Amministrazione contraente;
- b) per gli altri concorrenti al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione.

16.7. I concorrenti sono vincolati alle proprie offerte sino alla data indicata nella RdO.

16.8. Salvi l'esercizio dell'autotutela e il differimento concordato coll'aggiudicatario, il contratto è stipulato — entro il termine indicato nel portale www.acquistinretepa.it con conferma d'ordine inviata tramite il portale stesso. Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a carico dell'aggiudicatario, che deve pure rimborsare entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese di pubblicazione eventualmente sostenute dall'Amministrazione contraente (articoli 73, comma 5 e 216, comma 11 c.c.p. e 34, comma 35 della l. 221/2012).

16.9. L'Amministrazione contraente si riserva le facoltà:

- a) di risoluzione/recesso secondo gli articoli 108 – 109 c.c.p.;
- b) dell'articolo 110 c.c.p. in caso di fallimento, liquidazione coatta o ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore;
- c) di recesso secondo l'articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 ed art. 23 delle Condizioni Particolari di Contratto.

17. CLAUSOLA SOCIALE E REQUISITI D'ESECUZIONE

17.1. Per l'eventuale assunzione del personale dell'appaltatore uscente si rinvia all'art. 22 delle Condizioni Particolari di Contratto.

17.2. *(non previsto)*

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1. Contro le risultanze della procedura può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a norma dell'articolo 120 del d.lgs. 104/2010.

18.2. Tutte le controversie derivanti dalla procedura di gara e dal contratto non risolte in via amichevole sono deferite all'autorità giudiziaria, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale (articolo 209, comma 2 c.c.p.).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della procedura. La

presentazione dell'offerta implica, da parte del concorrente, l'automatica accettazione del trattamento.

19.2. È titolare del trattamento l'ente indicato nel § A.1 della parte 1^a; responsabile ne è il Servizio Gare e Contratti della Provincia di Rovigo.

Percorso e documento: \\SERVENTE-COND\Stazione Unica Appaltante\PRATICHE PROVINCIALI (NON S.U.A.)\2019_Appalto pulizie\RDO\ServizioPulizie2019_Disciplinare.odt

Ultimo salvataggio: 04/09/2019 15:36:36



PUBBLICATO SUL SITO INTERNET

provincia.rovigo.it

il 05/09/2019

**Provincia di Rovigo
Servizio Gare e Contratti**

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386551, telefax (+39) 0425 386230
sito Internet provincia.rovigo.it, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it